

COMUNE DI ROBELLA

Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.38

OGGETTO:

Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazione possedute alla data del 31 dicembre 2017

L'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 07:45 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. TURINO/Giuseppe	Sindaco	NO
2. BAROCCO/Mauro	Consigliere	SI'
3. BERGOGLIO/Franco	Consigliere	SI'
4. DEFENDI/GIOVANNI	Consigliere	SI'
5. EMANUEL/BRUNO	Consigliere	SI'
6. GALLO/CARLA	Consigliere	NO
7. GENNARO/ELISA	Consigliere	SI'
8. MARTINI/Alessandra	Consigliere	NO
9. MASINO/PROSPERINO	Consigliere	SI'
10. MASSAGLIA/STEFANO	Consigliere	NO
	Totale Presenti:	6
	Totale	4
	Assenti:	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Daniele ZAIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor EMANUEL Bruno, nella sua qualità di Vicesindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Propone l'adozione del seguente atto deliberative avente come oggetto: "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute alla data del 31 dicembre 2017"

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 24.03.2015 provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. l'Amministrazione deve procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P:
- 2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30 marzo 2015, questo Ente ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti della Legge 190/2014,
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26 settembre 2017, questo Ente ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e smi.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

CONSIDERATO che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazione da alienare, e che ad esse si rinvia;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegate, secondo i tempi in esse indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

VISTA la deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017, con particolare riferimento ai modelli di rilevazione che, opportunamente compilati, sono allegati alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI espressi informa palese e legale;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che qui si elencano solo per le quote di partecipazione:

GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO (siglabile G.A.I.A.) S.p.A.	1356080059	0,08%
GAL BASSO MONFERRATO SOC.CONSORTILE COOP. A R.L	01150930053	0,076%

- **DI PROCEDERE** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- **DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- **DI DEMANDARE** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A

tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

- **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi resi legalmente per alzata di mano

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: TURINO Giuseppe

F.to: Dott. Daniele ZAIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'			
La presente deliberazione:			
X	è stata dichiarata immediatamente eseguibile		
	(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)		
		per la scadenza del termine di 10 c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)	
Robella, il 21/12/2018		II Segretario COMUNALE	
		F.to: Dott. Daniele ZAIA	